

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – II° parte

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri](#) abbiamo evidenziato come, quando si parla di **trust**, “resistano” ancora molti luoghi comuni e pregiudizi.

Il **primo**, fondamentale da superare perché evidentemente **pregiudica** qualsiasi ulteriore **ragionamento**, è quello relativo alla **legittimità del trust** e alla sua **riconoscibilità da parte del nostro ordinamento**, che in passato qualcuno ha negato.

Recentemente non vi sono state pronunce giurisprudenziali in tal senso, ma **soltanto tre anni fa** il **Tribunale di Udine** (in composizione monocratica) nella [sentenza n. 12875 del 28.02.2015](#) aveva negato la riconoscibilità del **trust interno**, sostenendo che “*Nonostante la rilevata autorevolezza e la crescente diffusione dell'orientamento prevalente, questo giudice ritiene di aderire alla tesi minoritaria secondo cui lo scopo della Convenzione dell'Aja (e quindi anche della legge di ratifica) è solo quello di permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law*”.

Il giudice **non era quindi entrato nel merito della controversia**, che immancabilmente aveva ad oggetto una contesa ereditaria, ritenendo la questione **risolta a priori, non essendo quel trust interno ammissibile nel nostro ordinamento** (e quindi di fatto non esistendo da un punto di vista giuridico).

La posizione, va rimarcato, era, per stessa ammissione del giudice, **assolutamente minoritaria** e riscontrabile in pochissimi precedenti, ma, se c'era bisogno di una conferma in senso contrario, la questione della **legittimità del trust** è stata comunque definitivamente “smarcata” con la recente [sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 9637 del 19.04.2018](#).

Nella pronuncia in questione viene affermato che “*La Corte di merito ... ha poi aggiunto che il trust, non essendo un contratto tipico, deve essere valutato, ai sensi dell'articolo 1322 cod. civ., al fine di stabilire se corrisponda o meno ad una finalità meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico interno. Tale ulteriore rilievo è errato, perché ... la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata Convenzione dell'Aja ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, l'istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato articolo 1322 cod. civ. ...*”.

Secondo la visione proposta dalla Suprema Corte, il *trust interno* **non solo è perfettamente legittimo**, ma esso ha trovato piena “*cittadinanza nel nostro ordinamento*”, tant’è che, per sceglierlo, non occorre **dimostrarne la “residualità”**, ossia l’impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con gli istituti “tipici” del nostro diritto, come alcuni sostenevano: la valutazione della **meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore**, e non compete quindi al giudice. Il *trust* è di fatto divenuto anch’esso un istituto “tipico”, con pari dignità rispetto agli altri.

Va detto che era stato in ogni caso già il **legislatore** a risolvere il **dubbio alla radice**, per chi ancora l’avesse avuto, con la **L. 112/2016 sul dopo di noi** che, pur fra molti difetti, ha l’inequivocabile merito di aver consacrato il *trust* come **strumento giuridico “irrinunciabile”** (e quindi **evidentemente legittimo**), peraltro in un ambito così rilevante quale quello della **tutela dei soggetti affetti da grave disabilità**.

Il tema della **legittimità del trust interno** e della **sua riconoscibilità da parte del nostro ordinamento** non può quindi essere più messo in discussione da alcuno e deve essere dunque definitivamente “archiviato”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >